



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE- A.N.AC.

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con sede legale in Roma, c/o Palazzo Sciarra Via Marco Minghetti, 10 cap. 00187 – CF 97584460584 rappresentata dal Presidente Avv. Giuseppe Busia, di seguito indicata come “A.N.AC”

e

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito denominata “Università”), con sede in Bari, Piazza Umberto I, n.1, CAP 70121 - (C.F. 80002170720) rappresentata dal Magnifico Rettore, legale rappresentante, Prof. Stefano Bronzini,
congiuntamente indicate come “Parti”,

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, che ha individuato l'A.N.AC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, con il compito, tra gli altri, di analizzare le cause e i fattori della corruzione e di individuare gli interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto;

Visto il decreto legislativo. 14 marzo 2013, n. 33, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;



Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contestualmente soppressa;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto l'art. 50, del d.lgs. n. 82 del 2005, che prevede che i dati formati, raccolti e conservati dalle pubbliche amministrazioni sono resi disponibili e accessibili alle condizioni fissate dall'ordinamento;

Visto l'art. 50 ter del d.lgs. n. 82 del 2005, che istituisce la Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle Pubbliche Amministrazioni per finalità istituzionali

Visto l'art. 60, co. 1 del d.lgs. n. 82 del 2005, che definisce “base di dati di interesse nazionale” l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti;

Visto l'art. 60, co. 2 del d.lgs. n. 82 del 2005, il quale dispone che, ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate;



Visto l'art. 60, co. 3-bis del d.lgs. n. 82 del 2005, che include la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP) tra le basi di dati di interesse nazionale;

Visto l'art. 62-bis, del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che istituisce la BDNCP;

Vista la direttiva AgID, giugno 2013, concernente le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 28, co. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 e ss. mm. ii. in forza del quale tutte le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25;

Vista la Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 - Provvedimento Art 23 – BDNCP, "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»"

Visto l'art. 24, co. 1 e 4 del d.lgs. n. 36 del 2023 e ss. mm. ii. secondo cui presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce; che i dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le gare procedure di affidamento cui l'operatore partecipa;



Vista la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 24 – FVOE, “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale”;

Visto l’art. 24, co. 3 del d.lgs. n. 36 del 2023 e ss.mm. ii. in base al quale ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse;

Visto l’art. 222, del d.lgs. n. 36 del 2023 e ss.mm.ii., che attribuisce ad ANAC le funzioni di cui all’art. 23 ossia che ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi, nonché attribuisce ad ANAC la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici, nei limiti di quanto stabilito dal decreto stesso, anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione;

Vista la Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale, “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»”;

Vista la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 – Provvedimento art. 28 Trasparenza, “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

Visto l’art. 5, paragrafo II del Regolamento ANAC del 1° marzo 2018, concernente l’accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici che prevede la possibilità di stipula di un protocollo d’intesa o convenzione tra le parti su iniziativa dell’ANAC o della parte interessata per l’accesso ai dati nei casi di richieste che comportino un accesso massivo ai dati ovvero complesse



attività di estrazione o che richiedano specifiche modalità tecniche di accesso, e, se ritenute ammissibili anche al fine di perseguire i propri obiettivi istituzionali, secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, ossia attraverso la messa a disposizione di dati mediante servizi di cooperazione applicativa che consentono l'interoperabilità e lo scambio di dati puntuali o massivi tra la BDNCP e le banche dati di altre pubbliche amministrazioni, oppure mediante estrazioni e/o elaborazioni specifiche;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che dà attuazione alla Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei dati pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali per le parti vigenti e il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Visto il d.m. 12 agosto 2021, n. 148, Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal codice, anche attraverso l'interconnessione per l'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, anche nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), del CAD;

Visto il decreto-legge cd. “Semplificazione” del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e



prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

Visto che l'Università degli Studi Aldo Moro, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del vigente Statuto prevede che la stessa Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte;

Visto che ai sensi dell'art.60 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità il Rettore stipula gli accordi di collaborazione;

Visto che l'Università di Bari Aldo Moro, tramite il Dipartimento di Scienze Politiche, è Unità di coordinamento scientifico nazionale del progetto di ricerca PRIN 2020 “Salario Legge e contrattazione collettiva in Italia e in Europa” (codice progetto 2020NR4WXW finanziato dal Ministero dell'Università e Ricerca) in collaborazione con le unità di ricerca delle Università di Siena, di Catania, e di Modena-Reggio Emilia, nel cui ambito vi è un filone specifico di ricerca destinato all'analisi dell'applicazione del Codice degli Contratti pubblici, e che per questa attività di ricerca è importante accedere alla base di dati raccolta, analizzata e classificata nella BDNCP;

Considerato che l'Università di Bari Aldo Moro in data 06/06/2025 è stata accreditata dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente SNA n. 176/2024 e ss.mm. e ii. come Istituzione per svolgere attività formative in materia di contratti pubblici;

Considerato che l'A.N.AC. ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici per assicurare il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;



Considerato che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari pubblici o privati;

Considerato che l'Università di Bari intende promuovere e sviluppare l'attività didattica e di ricerca sui principali temi riconducibili al mercato del lavoro nonché ai livelli e alla qualità delle condizioni di lavoro, con particolare riguardo all'evoluzione delle relazioni industriali, in ambito nazionale e decentrato nonché in ambito europeo;

Considerato le Parti hanno interesse a sviluppare rapporti di collaborazione su temi di interesse reciproco e hanno manifestato la volontà di formalizzare la collaborazione interistituzionale finalizzata allo sviluppo di una attività di ricerca svolta congiuntamente e alla conseguente predisposizione di iniziative di disseminazione dei risultati condotte in collaborazione;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 - (Oggetto e Finalità)

1. Con il presente Protocollo le Parti intendono regolare e disciplinare i rapporti di collaborazione su temi di interesse comune, finalizzati al reciproco scambio di competenze e dati alla realizzazione congiunta di progetti e programmi di ricerca e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, nonché alla predisposizione di azioni sinergiche volte ad implementare le rispettive attività istituzionali.

Art. 3 - (Ambiti di collaborazione)

1. Le forme di collaborazione tra le Parti attengono, in particolare, all'applicazione della contrattazione collettiva nel settore dei contratti pubblici.
2. Le forme di collaborazione tra le Parti si attuano, in particolare, attraverso:
 - a) l'accesso ai dati contenuti nella BDNCP e alla loro elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali attinenti alla formazione e il progresso scientifico per l'Università;



- b) l'invio da parte dell'Università dei risultati prodotti della ricerca scientifica, nonché di ulteriori dati e documenti raccolti nell'ambito del progetto di ricerca PRIN 2020 "Salario Legge e contrattazione collettiva in Italia e in Europa", con particolare riferimento all'interpretazione e applicazione dell'art. 11, d. lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.01 concernenti l'individuazione del corretto CCNL nei bandi di gara e affidamenti nonché alla valutazione della equivalenza dei diversi CCNL che le imprese dichiarino di applicare ai lavoratori impiegati nell'appalto;
- c) la promozione e l'organizzazione da parte dell'Università di studi, eventi, workshop e iniziative che promuovano i temi della contrattazione collettiva applicata al settore dei contratti pubblici nonché individuazione e sviluppo di progetti di ricerca nelle materie oggetto di collaborazione; l'ANAC, previo consulto, può decidere se concedere all'Università il proprio gratuito patrocinio e l'utilizzo del proprio logo per le iniziative connesse alla presente collaborazione.

Art. 4 - (Dati ed informazioni oggetto di condivisione)

1. I principali dati e informazioni oggetto di condivisione sono costituiti da:
- a) i dati contenuti nella BDNCP di ANAC;
- b) i dati raccolti dall'Università nell'ambito del progetto di ricerca PRIN 2020 "Salario Legge e contrattazione collettiva in Italia e in Europa".

Art. 5 - (Impegni assunti dai soggetti sottoscrittori)

1. Le Parti conservano l'esclusiva ed autonoma competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, di rappresentazione e organizzazione dei dati relativi al proprio sistema informativo.
2. L'Università si impegna ad assicurare che i dati di cui all'art. 4 lettera a) del presente Protocollo condivisi dall'ANAC siano utilizzati per fini non diversi dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi di cui al presente Accordo, nonché ad assicurare che i dati stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi.



3. L'ANAC si impegna ad assicurare che i dati di cui all'art. 4 lettera b) del presente Protocollo condivisi dall'Università siano utilizzati per fini non diversi dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi di cui al presente Accordo.

Art. 6 - (Referenti per l'attuazione e Gruppo Tecnico Operativo)

1. Ciascuna parte individua il proprio responsabile dell'attuazione del presente Protocollo:

a) Per A.N.AC.: dott. Alberto Cucchiarelli

b) Per l'Università: Prof. Vincenzo Bavaro

2. Le Parti istituiscono un Gruppo Tecnico Operativo, composto dal responsabile dell'attuazione del Protocollo di cui al precedente comma e da ulteriori quattro componenti, due individuati per l'ANAC dal responsabile dell'attuazione del Protocollo e due individuati dal responsabile dell'attuazione del Protocollo dell'Università.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 5, il Gruppo Tecnico Operativo valuterà altresì l'opportunità di collaborazioni con soggetti terzi, da formalizzare ed approvare con separati autonomi accordi, sia all'interno della pubblica amministrazione sia all'esterno della stessa o analoghi soggetti portatori di competenze specialistiche complementari rispetto a quelle dell'Università e di A.N.AC.

4. Il Gruppo Tecnico Operativo svolgerà le attività cui è preposto in forma gratuita, essendo tali attività ricomprese tra quelle istituzionalmente previste a carico degli uffici.

5. Il coordinamento del Gruppo Tecnico Operativo è assicurato dai responsabili dell'attuazione del Protocollo, di cui al primo comma. Essi sono responsabili anche dell'iniziativa per la formulazione di piani di lavoro per le attività da intraprendere per l'attuazione dello stesso. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.



Art. 7 - (Modifiche del Protocollo)

1. In fase di attuazione del Protocollo le Parti verificheranno la modalità del sistema di trasmissione (da parte di A.N.AC.) e di ricezione (da parte dell'Università) dei dati e metadati e valuteranno le eventuali modifiche da apportare.

Le Parti potranno definire con successivi accordi eventuali variazioni o correttivi alle modalità di cooperazione oggetto dell'Accordo che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge e/o sopravvenute prescrizioni di AgID e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; in particolare, a regime i dati potranno essere messi a disposizione e scambiati attraverso Piattaforme informatiche.

2. Ogni integrazione o modifica del presente Protocollo dovrà seguire la procedura prevista dall'articolo 12, comma 1.

Art. 8 - (Sicurezza delle informazioni e privacy)

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente Convenzione e nel sistema informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e del d.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

2. I dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei medesimi.



3. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente Protocollo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

4. I riferimenti dei Titolari del trattamento sono:

• Per l'Università:

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Bari Aldo Moro nella persona del Legale Rappresentante: Magnifico Rettore contattabile all'indirizzo: rettore@uniba.it, PEC universitabari@pec.it, con sede in Piazza Umberto I, n.1, 70121 Bari.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: rpd@uniba.it; PEC: rpd.uniba@pec.uniba.it.

• Per ANAC:

Titolare del trattamento: Autorità Nazionale Anticorruzione nella persona del Legale Rappresentante: Presidente pro tempore contattabile all'indirizzo segreteria.presidente@anticorruzione.it, PEC protocollo@pec.anticorruzione.it, con sede in via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma (RM).

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: rpd@anticorruzione.it; PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione dei contenuti previsti all'interno della presente convenzione.

Le parti sin d'ora dichiarano di garantire il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo e si impegnano a fornire rispettivamente l'informativa ex art. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679.

Art. 9 - (Risultati e Pubblicazioni)

1. Risultati e/o elaborati prodotti dall'Università nell'ambito del Progetto ("Risultati"), nonché eventuali diritti di proprietà intellettuale o industriale conseguenti, appartengono all'Università.

2. Dopo aver presentato i Risultati ad ANAC e raccolto le eventuali indicazioni, l'Università si riserva il diritto di pubblicare i Risultati, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare") con qualsiasi



atto ed in qualsiasi forma. L'Università si impegna a riconoscere sempre esplicitamente ANAC per aver fornito i dati e metadati e per l'eventuale contributo ai lavori.

3. I Risultati conseguiti dall'Università nell'ambito del Progetto potranno essere utilizzati e divulgati da ANAC per i propri fini istituzionali esplicitando la fonte.

Art. 10 - (Comunicazioni)

1. Le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi PEC, qui di seguito precisati:

- per A.N.AC.: protocollo@pec.anticorruzione.it;
- per l'Università: direzione.scienzepolitiche@pec.uniba.it

Art. 11 - (Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi)

1. Le Parti si impegnano a garantire che il proprio personale assicuri la massima riservatezza riguardo alle informazioni sui dati, i metodi di analisi, le ricerche e qualsiasi altra informazione di titolarità dell'altra Parte ("Informazioni riservate"), di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, che al momento della comunicazione devono essere qualificate per iscritto come riservate, confidenziali o non divulgabili.

Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni riservate quelle che:

- i) sono già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione all'altra Parte;
 - ii) diventano pubbliche per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che le ha ricevute nell'ambito della presente Protocollo;
 - iii) vengono acquisite dalla Parte per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza;
 - iv) vengono sviluppate dalla Parte che le ha ricevute in modo indipendente e in buona fede da suo personale che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni riservate dell'altra Parte.
- Nel caso in cui il termine per la revisione scada inutilmente la pubblicazione/divulgazione può essere effettuata.



In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di cui al presente Protocollo dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti patrocinanti le attività medesime e la reciproca collaborazione.

Art. 12 - (Finanziamento e oneri)

1. Per lo svolgimento degli adempimenti previsti dal presente protocollo d'intesa, non è prevista alcuna forma di finanziamento tra le parti contraenti. La natura dell'accordo è di tipo non patrimoniale. Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente convenzione quadro non comporta oneri economici per le Parti.

Art. 13 - (Durata)

1. Il presente Accordo ha una validità di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato ovvero integrato o modificato per iscritto di comune accordo prima della scadenza, previa approvazione dei rispettivi organi competenti.

Art. 14 - (Composizione delle controversie)

1. Le Parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative è il Gruppo Tecnico Operativo.

2. Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente protocollo, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle norme del Codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

Art. 15 - (Norme finali)

1. Il presente Protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto ad imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.



2. L'imposta di bollo è a carico del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell'autorizzazione n. 21674/92 del 16/12/1992. Le Parti si danno atto che il contenuto della convenzione è frutto di negoziazione tra le medesime e pertanto non rientra nella disciplina di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Per l'UNIVERSITA'

Il Rettore

Prof. Stefano Bronzini